



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

DST

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi(LM-74)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO NELLA RIUNIONE DEL 24/02/2021

APPROVATO DAL PRESIDIO QUALITÀ NELLA RIUNIONE DEL

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. Il Corso di Laurea Magistrale in **Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi** è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree Magistrali LM-74 Scienze e tecnologie geologiche, di cui al D.M. 16 marzo 2007.
2. Il Corso di Laurea in **Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi** ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studi Unico della Laurea in Geologia per la Sostenibilità Ambientale e della Laurea Magistrale in Geotecnologie per Risorse, l'Ambiente e i Rischi, di seguito indicato con CdS.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento Didattico di Dipartimento, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica, ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi

Il laureato in **Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi** ha una approfondita conoscenza dell'ambiente geologico, attraverso acquisizione di dati di superficie e del sottosuolo, che gli consenta una corretta analisi dei processi e delle pericolosità geologiche e ambientali, necessarie sia per la pianificazione del territorio sia l'individuazione di possibili situazioni di rischio. La figura professionale si occupa delle proprietà, utilizzo e salvaguardia delle georisorse, incluse quelle idriche, anche finalizzate ad applicazioni in ambito civile, industriale, ambientale e dei beni culturali, inclusi quelli geo-paleontologici.

La laurea magistrale permette l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei geologi, previo superamento di un esame di stato. I principali sbocchi occupazionali sono:

- libero professionista, previo esame di stato;
- studi professionali di geologia ed ingegneria civile e ambientale, di pianificazione territoriale e di prevenzione dei rischio sismico e idrogeologico, società di utilizzo e gestione delle risorse idriche, società per la bonifica di siti industriali nonché società che si occupano di aspetti applicativi in ambito costiero e marino;
- consulente o dipendente di enti pubblici per la gestione, la pianificazione e la tutela del territorio, inclusi i beni geologici, paleontologici e marini anche tutelati da aree di tutela parziale e totale;
- imprese di costruzioni di grandi opere della ingegneria civile quali gallerie, viadotti, dighe, strade e autostrade;
- imprese operanti nei settori di esplorazione del sottosuolo attraverso le tecnologie geologico tecniche, geotecniche e geofisiche, nonché dello sfruttamento delle georisorse, incluse le compagnie del settore energetico e di edilizia sostenibile e le industrie di trasformazione di geomateriali;
- laboratori geotecnici e tecnici per il monitoraggio fisico e dell'ambiente e del costruito attraverso tecnologie di sito, telerilevate e satellitari;
- laboratori per la caratterizzazione e certificazione dei geomateriali e delle matrici ambientali (acqua, suolo, gas, rifiuti), nonché per le indagini archeometriche di beni culturali;
- enti ed aziende operanti nel settore agrario e nelle relative filiere agro-alimentari.

I laureati nel corso di laurea magistrale possono accedere a Master universitari di secondo livello e a dottorati di ricerca presso sedi universitarie italiane e straniere. Hanno inoltre la possibilità di

iscriversi ai corsi di specializzazione che abilitano all'insegnamento di alcune discipline specifiche nella scuola media di primo e secondo grado.

Si rimanda alla SUA-CdS per ulteriori dettagli.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in **Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi** devono essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione di cui al successivo commi 2 e 3, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative.

2. I requisiti curriculari per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in conformità alle norme vigenti di accesso agli studi universitari, è consentito:

a) ai laureati dei Corsi di Laurea appartenenti alla Classe della laurea in Scienze Geologiche (L-34), e a coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio equipollente all'estero.

b) ai laureati di 1° livello o altro titolo equipollente ritenuto idoneo in base alla normativa vigente che nel loro curriculum di studi abbiano acquisito un numero di CFU almeno pari ai minimi tabellari previsti per gli ambiti disciplinari delle attività formative della Classe L-34 Scienze Geologiche, suddivisi in attività di base (discipline matematiche 6 CFU, fisiche 6 CFU, informatiche 3 CFU, chimiche 6 CFU, geologiche 12 CFU) e attività caratterizzanti (ambito geologico-paleontologico 15 CFU, geomorfologico-applicativo 12 CFU, mineralogico-petrografico-geochimico 18 CFU, geofisico 6 CFU).

E' necessaria la conoscenza della lingua Inglese almeno pari al Livello B1.

3. Il Corso di Laurea magistrale in Geotecnologie **per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi** è ad accesso non programmato.

4. Per i soli studenti non comunitari soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avverrà nel corso di un colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

5. Qualora il candidato non sia in possesso degli specifici requisiti curriculari di cui al comma 2, su indicazione del CdS potrà eventualmente iscriversi a singoli insegnamenti offerti dall'Ateneo e dovrà sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione alla Laurea magistrale.

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.

ARTICOLO 5

Piano di Studio

1. Il Corso di Laurea magistrale si articola in n. 2 curricula:
 - a) Rischi Geologici e Ambientali
 - b) Georisorse, Ambiente e Beni Culturali
 - Il piano di studio, comprensivo dell'articolazione in curricula è descritto nel piano di studio (<http://www.dstunisannio.it/sites/default/files/2020-07/Stampa%20quadro%20AF%20-LM%20GEOLOGIA.pdf>).
3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente.
4. Lo studente completa il piano di studi inserendo gli insegnamenti di volta in volta attivati per essere insegnamenti a scelta, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Didattico del Dipartimento.
5. Lo studente può sottoporre al CdS un piano di studi individuale, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'Ordinamento Didattico della classe LM-74, entro il 31 dicembre.
6. È consentito altresì proporre un piano che preveda l'acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto al numero minimo richiesto (120 CFU), entro il 31 dicembre. Le valutazioni dei CFU aggiuntivi non

rientrano nel computo del voto curriculare finale.

7. Il piano di studi non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'Ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CdS.

8. Le delibere di cui ai commi 3 e 4 sono assunte entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di studi.

9. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale.

10. Per quanto attiene le attività a scelta dello studente, per un totale di 12 CFU, queste possono liberamente essere scelte tra:

- a) gli insegnamenti offerti dal CdS ed erogati nell'indirizzo Rischi Geologici e Ambientali per il curriculum Georisorse, Ambiente e Beni Culturali e viceversa, che non siano già inseriti nel piano di studio.
- b) gli insegnamenti compresi nell'offerta formativa di altri Corsi di Studio (sia triennali che magistrali) non di area geologica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie purché coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studio. Di tale scelta, lo studente dovrà darne comunicazione preventiva al CdS.
- c) gli insegnamenti compresi nell'offerta formativa di altri corsi di studio dell'Università degli Studi del Sannio o di altre Università, purché coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studi. Di tale scelta, lo studente dovrà darne comunicazione preventiva al CdS.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici, approvato dal CdS e pubblicato nel Manifesto degli studi (<http://www.dstunisannio.it/sites/default/files/2020-07/Stampa%20quadro%20AF%20-LM%20GEOLOGIA.pdf>). L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Ciascun insegnamento è costituito da un numero di CFU, pari ad almeno 6, secondo la seguente ripartizione:
 - 32 % di lezioni frontali, esercitazioni, seminari o analoghe attività, pari a 8 ore/CFU;

- 68 % di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, pari a 17 ore/CFU.

3. Il Corso di Laurea Magistrale, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; rientrano in tali attività anche le campagne geologiche. Tali attività devono essere approvate singolarmente dal CdS e svolgersi sotto la responsabilità didattica di almeno un docente del Corso di Laurea Magistrale. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CdS di volta in volta.

4. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stages ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso fino a 6 CFU.

5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea Magistrale con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò può avvenire con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea Magistrale, e approvate dal Consiglio del Dipartimento e deliberate dal competente organo accademico.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere, di volta in volta, in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.

5. Il calendario degli esami di profitto prevede non meno di 6 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, sentita la Commissione didattica competente e pubblicato al link <https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/PaginaListaAppelli.do>.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del CdS, sentita la Commissione Didattica Paritetica competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata attraverso il sito web del CdS/Dipartimento ed attraverso la bacheca di Dipartimento. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di ricevimento dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate..
11. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello viene comunque registrata. Le modalità di svolgimento dell'esame sono descritte in maniera dettagliata nella scheda insegnamento pubblicata in GOAL (<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do>)
12. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 120 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella presentazione e discussione, in seduta pubblica e dinanzi a una apposita commissione, di una Relazione finale consistente di un elaborato in forma scritta (comunemente detta "Tesi di laurea magistrale") anche corredato di grafici e carte.
2. L'elaborato finale di tesi è prodotto dallo studente sotto la guida di un docente relatore o tutor scelto autonomamente dal laureando tra i docenti del CdS e da questi approvato in seno al CdS previa presentazione di una richiesta scritta al Coordinatore del CdS. La domanda di assegnazione può essere

sottoposta al coordinatore dopo l'acquisizione di almeno 40 CFU. L'elaborato finale riporta i risultati di una ricerca scientifica o tecnologica originale, ove sono richieste attività di lavoro sperimentale su un argomento specifico, preventivamente concordato con il relatore che supervisionerà l'attività nelle sue diverse fasi. L'attività svolta nell'ambito della tesi potrà essere effettuata sia all'interno delle strutture universitarie, sia presso centri di ricerca, aziende o enti esterni convenzionati. La Commissione per la prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento o da persona da lui designata, ed è composta, di norma, da 7 membri effettivi compreso il Presidente e comunque in numero non inferiore a cinque.

3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale; in particolare, al voto finale di Laurea Magistrale, espresso in centodecimi, contribuiscono, in somma algebrica:

- a) voto curriculare: media delle votazioni ottenute negli esami di profitto ponderata con i CFU attribuiti a ciascun insegnamento, espressa in centodecimi, come prescritto all'articolo 23 comma 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Il voto curriculare è arrotondato all'intero più vicino (ad esempio: 101.5 è arrotondato a 102, 101.49 è arrotondato a 101);
- b) gli studenti che sostengono l'esame di Laurea Magistrale in corso, 2 punti;
- c) media delle votazioni degli esami compresa tra 27/30 e 30/30, 2 punti
- d) partecipazione a programmi di mobilità studentesca internazionale, 1 punto
- e) valutazione della relazione scritta finale (tesi di Laurea Magistrale), fino a 6 punti.

4. La lode può essere attribuita se il candidato raggiunge un punteggio complessivo uguale o superiore a 110, con unanimità tra i componenti della commissione.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità di iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti.

ARTICOLO 10

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Il CdS può prevedere, nell'ambito degli insegnamenti impartiti, propedeuticità obbligatorie ai fini

del superamento degli esami. Per l'anno accademico 2021-21 non sono previste propedeuticità.

2. Il CdS non prevede sbarramenti per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

3. La frequenza alle attività di lezione frontale in aula, alle esercitazioni, ai laboratori e alle attività di campo è fortemente consigliata.

4. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi all'attività formativa, lo studente dovrà avere frequentato tutte le ore di tirocinio previste.

5. Il CdS può imporre e verificare obblighi di frequenza per eventuali altre attività formative ritenute indispensabili e non previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 11

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Il CdS, previa istruttoria della Commissione pratiche studenti, può riconoscere in termini di crediti formativi universitari attività formative svolte in corsi di laurea magistrale presso istituzioni universitarie, italiane o estere, che siano accompagnate da voto o idoneità.

2. Al fine del riconoscimento, lo studente dovrà documentare esaurientemente i contenuti formativi, l'articolazione didattica delle attività svolte e il giudizio finale ottenuto (voto/idoneità).

3. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in SSD previsti nell'Ordinamento Didattico, se pertinenti con il progetto formativo del Corso di studi.

4. Insegnamenti non riconducibili ai SSD previsti nell'Offerta Didattica Programmata, ma coerenti con il progetto formativo del Corso di studi, possono essere riconosciuti come insegnamenti a scelta.

5. I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, sentito il docente di riferimento, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di laurea magistrale in **Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi** possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea magistrale a cui si chiede l'iscrizione. In questo caso, il CdS delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:

a) se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, l'attribuzione avviene direttamente;

b) se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero inferiore rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il CdS richiederà un esame integrativo, secondo le modalità che il docente interessato riterrà più opportune, per l'acquisizione dei CFU mancanti.

6. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 12 CFU a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».

7. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in “*Ulteriori attività formative*” (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), quali attività di stages e di perfezionamento in tematiche professionali delle geoscienze, abilità informatiche e telematiche, per un massimo di 3 crediti.

8. Il CdS può richiedere a studenti integrazioni e colloqui di verifica delle conoscenze relative a CFU acquisiti per insegnamenti per i quali valuta possibile l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

9. Il CdS nel riconoscimento delle attività formative non terrà conto del requisito di eventuali propedeuticità tra insegnamenti indicato nel Piano di Studio.

10. Lo studente in entrata nel Corso di Laurea Magistrale per passaggio/trasferimento: è iscritto al primo anno se ha accumulato in carriera meno di 30 CFU; è iscritto al secondo anno se ha accumulato in carriera un numero di CFU pari o maggiore di 30 e minore di 60.

11. Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario per le quali sia specificato il settore scientifico disciplinare, il voto di profitto o idoneità e il programma analitico dei temi trattati;

c) attività extra universitarie come prescritto all'articolo 14, comma 1, della Legge 240/2010. In tale evenienza, i crediti derivanti concorrono alla saturazione delle attività formative a scelta dello studente.

12. Le attività dei punti a) e b) del precedente comma possono essere riconosciute qualora siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

13. Le Certificazioni di competenza linguistica si considerano convalidabili se relative alla lingua inglese e rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti ai sensi della normativa vigente e a condizione che il livello di competenza certificato sia almeno pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Tali certificazioni possono essere riconosciute per un massimo di 6 CFU per l'Insegnamento di Lingua Inglese.

14. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto per attività formative svolte in Sedi Universitarie estere legate da accordi di scambio, il CdS fa riferimento al piano formativo preparato per i singoli studenti a cura della Commissione Erasmus.

15. Il Consiglio di CdS delibera secondo i criteri di cui al presente articolo anche sul riconoscimento di carriere universitarie di studenti decaduti o rinunciatari o che abbiano già conseguito un titolo di

studio universitario.

ARTICOLO 12

Docenti

1. I Docenti del Corso di Studio ed i relativi settori sono indicati in <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-magistrale-geotecnologie-le-risorse-lambiente-e-i-rischi.html>

ARTICOLO 13

Orientamento e Tutorato

1. In vista delle finalità di cui al Regolamento Didattico di Dipartimento, il CdS organizza attività di orientamento in itinere (<http://www.dstunisannio.it/it/orientamento.html>).
2. I docenti del CdS svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.
3. Il Consiglio di CdS può deliberare la predisposizione di ulteriori servizi finalizzati a sostenere e orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso e degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto.
4. Il Consiglio di Corso di Laurea, sensibile alle esigenze degli studenti universitari con "bisogni educativi speciali" può predisporre alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento o con svantaggio sociale e culturale, ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. A disposizione degli allievi vengono messi a disposizione sussidi didattici e tecnici specifici ed il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, secondo quanto predisposto dagli Uffici preposti di Ateneo.

ARTICOLO 14

Modifiche al regolamento

1. Il regolamento didattico del Corso di Studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, previo parere delle Commissioni Didattiche Paritetiche, su proposta del Consiglio del Corso di Studio. Il regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento viene trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione e approvato dal Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. I regolamenti dei Corsi di Studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di

conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

ARTICOLO 15

Norme transitorie

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea Magistrale in **Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi** siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il CdS determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.